

## **L'argomentazione della Corte costituzionale in ordine al fondamento e alla disciplina del potere di modulare il profilo temporale delle proprie decisioni**

di Saulle Panizza\*

(30 aprile 2015)

Il presente contributo intende svolgere alcune brevi considerazioni sulle argomentazioni adottate dalla Corte costituzionale nella sent. n. 10/2015 a giustificazione del potere di modulare il profilo temporale delle proprie decisioni. Si prescindereà totalmente dal merito della questione di legittimità costituzionale sollevata alla Corte, così come dagli esiti cui la pronuncia perviene, fatta eccezione, in relazione a questi ultimi, per alcune notazioni strettamente correlate ai profili argomentativi che saranno esaminati. Con riguardo alla struttura della decisione in parola, verrà, dunque, in rilievo il solo punto 7 del *Considerato in diritto* (oltre a un richiamo alla parte finale del punto 8, per ragioni di connessione).

La questione di fondo, assai nota, è rappresentata dagli effetti temporali delle decisioni di illegittimità pronunciate dalla Corte, che fu oggetto, già quasi trent'anni fa, di uno specifico approfondimento da parte del nostro giudice costituzionale (si vedano gli atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 novembre 1988, pubblicati con il titolo "Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere", Milano, 1989). Senza qui poter ripercorrere, nemmeno per tratti, gli aspetti salienti del tema, si proverà ad avanzare qualche riflessione tutta interna all'*iter* argomentativo fatto proprio dalla pronuncia in esame. Una speciale attenzione sarà dedicata ad alcune scelte linguistiche operate dalla Corte, che paiono particolarmente significative per comprendere, da un lato, il percorso motivazionale seguito dal giudice costituzionale e, dall'altro, la delicatezza dell'operazione condotta.

Il punto 7 del *Considerato in diritto* consta di tredici capoversi. Possiamo tralasciare, nella presente analisi, il primo, in cui la Corte si interroga, retoricamente, sulla opportunità di valutare l'eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti, in ragione dell'impatto che la pronuncia (di illegittimità della maggiorazione dell'IRES applicabile al settore petrolifero e dell'energia) è in grado di determinare su altri principi costituzionali. Questo primo capoverso viene infatti ripreso e sviluppato dalle considerazioni contenute nel successivo punto 8 del *Considerato in diritto*.

Se soffermiamo l'attenzione sui restanti dodici capoversi, possiamo notare come i primi undici (e, dunque, la quasi totalità) siano dedicati alla giustificazione del fondamento del potere di regolare gli effetti temporali delle proprie decisioni e soltanto l'ultimo verta sulla disciplina di tale attribuzione (o, con le parole della Corte, sui "limiti" di tale potere).

Con riguardo al primo profilo, quello della giustificazione del fondamento del potere rivendicato dalla Corte, appare significativo osservare come non sia richiamato in motivazione alcun elemento di diritto positivo. L'argomentazione della Corte non è, infatti, supportata da nessun "aggancio" esplicito a fonti o a disposizioni regolanti il nostro sistema di giustizia costituzionale.

La motivazione muove da una visione di sistema del compito proprio della Corte e del ruolo ad essa affidato di custode della Costituzione nella sua integralità, si nutre poi di una serie di richiami giurisprudenziali (pur se in alcuni casi riconosciuti come non del tutto sovrapponibili a quello in esame), trova supporto nella comparazione con altre Corti costituzionali europee e nella prassi che sarebbe dato registrare, fino a testare la conciliabilità del potere di regolare gli effetti temporali delle pronunce, in tal modo riconosciuto, con il rispetto del requisito della rilevanza, proprio del nostro meccanismo di giudizio in via incidentale.

Da notare, al riguardo, oltre all'assenza di riferimenti normativi espliciti, come questa argomentazione segua un andamento che potremmo definire calante, o a intensità progressivamente decrescente.

Si parte dal ruolo dell'organo, che comporta come sia "compito" della Corte modulare le proprie decisioni, anche sotto il profilo temporale, in modo da scongiurare che l'affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro (secondo capoverso).

Si passa a considerare come una simile graduazione degli effetti debba ritenersi "coerente" con i principi della Carta costituzionale (sesto capoverso).

Si osserva come tale regolazione degli effetti temporali deve ritenersi "consentita" anche nel sistema italiano di giustizia costituzionale, sulla scorta della comparazione (decimo capoverso).

Per giungere, infine, a saggiarne la "non inconciliabilità" con i cardini del nostro modello di giustizia costituzionale in via incidentale (undicesimo e dodicesimo capoverso). Da segnalare in riferimento a quest'ultimo passaggio, sul piano linguistico, come questa sorta di test di conciliabilità con il requisito della rilevanza sia svolto tutto in negativo (la regolazione degli effetti temporali, si dice, "non risulta inconciliabile" con il rispetto del

requisito della rilevanza, proprio del giudizio incidentale; “né si può dimenticare” che gli interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo *pro futuro*, della disposizione costituzionalmente illegittima).

Argomentato, in questo modo, il primo profilo, quello del fondamento del potere di modulare gli effetti temporali delle proprie pronunce, la Corte dedica un solo ulteriore capoverso alla disciplina di esso. Ed è soltanto a questo punto della motivazione che si opera un richiamo al dato positivo, costituito dagli artt. 136 Cost. e 30 l. n. 87/1953. In effetti, non si tratta tanto di un richiamo normativo a supporto del potere in questione, quanto di un riscontro della cornice normativa che il nostro sistema contempla in ordine agli effetti temporali delle pronunce di illegittimità, fissando il principio generale di retroattività, che dunque impone di valutare gli interventi della Corte che regolano gli effetti temporali delle decisioni alla luce del principio di stretta proporzionalità.

Lo sforzo da parte della Corte di regolamentare tale profilo, in assenza di qualunque elemento ricavabile dal diritto positivo, pare reso evidente dagli aggettivi e dagli avverbi utilizzati, che sono particolarmente numerosi in questa parte della pronuncia.

Non è alla luce del principio di proporzionalità, ma di “stretta” proporzionalità, che devono essere vagliati questi interventi. Non debbono essere subordinati, ma “rigorosamente” subordinati alla sussistenza dei presupposti. Questi ultimi non sono semplicemente due presupposti, ma due “chiari” presupposti. Il primo non è solo la necessità, ma la “impellente” necessità di tutelare uno o più principi costituzionali, i quali non risulterebbero solo compromessi, ma “irrimediabilmente” compromessi, da una decisione di “mero” accoglimento. Il secondo è la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata non solo a quanto necessario, ma a quanto “strettamente” necessario, per assicurare il contemperamento dei valori in gioco.

Questo sforzo di chiarire la disciplina e dunque i limiti, o meglio gli autolimiti, del potere affermato sembra accentuare ancor di più la sensazione di una attribuzione totalmente “autoriconosciuta”, nell’assenza di una base giuridica positiva che non sia quella che si voglia ricavare dal percorso ricostruttivo prima evidenziato. L’ottica di giustificazione dalla quale sembra porsi la Corte parrebbe ulteriormente trasparire dall’uso dello stesso termine “vagliati” a indicare il controllo (esterno) su tali interventi. Non si dice, come pure sarebbe stato lecito attendersi, che essi debbono essere improntati o caratterizzati dal rispetto del principio di stretta proporzionalità, ciò che avrebbe evidenziato il profilo per così dire interno alla Corte, ma vagliati (dagli osservatori, dai commentatori, dai destinatari, ...) alla luce di esso, quasi a indicare come il giudice

costituzionale sia consapevole di esporsi, nel farli, al controllo del mondo esterno, più di quanto già non accada fisiologicamente per ogni pronuncia.

Si tratta di una predisposizione (quasi) psicologica che sembra accompagnare la Corte fino al termine della sentenza in commento, come si ricava ancora una volta da qualche spia linguistica rinvenibile nei passaggi successivi della motivazione. Nel punto 8 del *Considerato in diritto*, in fine, torna infatti un uso degli aggettivi particolarmente marcato proprio laddove si sottolinea ancora una volta il senso dell'operazione compiuta. La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal "solo" giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale ... risulta costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare "tutti" i principi e i diritti in gioco (penultimo capoverso). E ancor più nella chiosa finale (ultimo capoverso), dove il concetto per cui gli effetti della dichiarazione di illegittimità devono decorrere solo dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale viene ribadito e giustificato per le ragioni non di (semplice) necessità, ma di "stretta" necessità, sopra esposte.

La creazione giurisprudenziale della attribuzione è così compiuta e spiegata; ma, nell'idea della Corte, se la presente ricostruzione è fondata, essa è altresì rinchiusa in una gabbia da dove verrà fatta uscire solo di rado, con prudenza e sotto "stretto" controllo.

\* Ordinario di diritto costituzionale. Università di Pisa.